



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Repubblica Veneta

Prot.N. LGL202208070004

Mittente

Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Autorità Nazionale Veneta-Consiglio dei ministri

Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto

Ufficio Affari Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto.

Destinatari

Al Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana Mario Draghi
Via dell'impresa 89, 00186 Roma

Al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia
Responsabile delle funzioni giuridiche e politiche dell'Ente Regione Veneto
Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia

Al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana
Piazza Città di Lombardia d'Italia, 1, Palazzo Lombardia - 20124 Milano

Al Presidente della Regione FVG, Massimiliano Fedriga
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste

Al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella
Palazzo del Quirinale Piazza del Quirinale
00187 Roma

A Sua Eccellenza, Segretario Generale delle Nazioni Unite, Signor António Guterres
U.N. Office of Legal affairs, Mr. Miguel de Serpa Soares
760 United Nations Plaza New York – N.Y. 10017 – USA



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



A U.N. – OHCHR, Ms. Michelle Bachelet Jeria
Palais Wilson – Rue de Paquis, 52
CH-1201 Genève – SUISSE

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
Rue de Montbrillant 94,
1201 Genève - SUISSE

Comitato Internazionale della Croce Rossa
19 Avenue de la Paix 1202

Ginevra - Svizzera.

All' O.E.C.D. – Organization for Economic Co-operation and Development (OCSE)
General Secretary, Mr. Angel Gurría,
2 Rue André Pascal 75775 Cedex 16 – Paris
FRANCE

All' Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Josep Borrell c/o Commissione Europea
Rue de la Loi Weststraat 200 1049
Bruxelles Belgium

Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea Jeppe Tranholm-Mikkelsen.
c/o Presidente del Consiglio europeo Charles Michel

Oggetto: Atto giuridico pubblico internazionale Veneto.

Comunicazione Ufficiale:

Adozione di provvedimenti a carattere finanziario richiesti dall'esecuzione degli obblighi derivanti dagli impegni assunti, a tutela giurisdizionale del diritto di autodeterminazione come obbligo di diritto internazionale esercitato e reso esigibile dalla persona giuridica del Comitato Liberazione Nazionale Veneto.

Approvato



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Decreto legge n.27 in data 07.07.2022 del Consiglio dei Ministri e convalidato dal Consiglio Parlamentare e confermato dal Comitato Liberazione Nazionale Veneto: legge per la libera circolazione dei servizi ai fini dei diritti di autodeterminazione, politici, civili, economici, culturali e sociali ad evitare le discriminazioni basate sulla nazionalità e sul diritto delle popolazioni autoctone, tutelate dalla giurisdizione dei diritti del Trattato internazionale dei popoli d'Europa. (Allegato 1).

Pertanto la direttiva 2006/123/EC, “direttiva Bolkestein”, NON trova giurisdizione applicativa sul diritto di autodeterminazione.

Il Governo dispone per il rilascio di autorizzazioni licenze e concessioni per garantire il rispetto della libera circolazione dei servizi, previsti dal Trattato internazionale dei Popoli d'Europa e ai fini dei diritti di autodeterminazione, politici, civili, economici, culturali e sociali a evitare le discriminazioni basate sulla nazionalità.

- Registro di autodeterminazione demaniale e il rilascio di autorizzazioni concessioni demaniali e marittime a privati.

Il rilascio della concessione demaniale marittima, a tutela dei territori veneti autoctoni, disegnati dalla legge 212 del 2010, si articola, come per gli altri provvedimenti amministrativi, sostanzialmente in tre fasi che vanno dalla presentazione della domanda, corredata da adeguata documentazione tecnica all'ufficio del C.L.N.V. competente, all'attività istruttoria, fino al provvedimento finale.

In virtù del Patto Internazionale sui diritti civili e politici e del Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottati nel 1966 ed entrati in vigore il 23 marzo del 1976, ratificati dallo Stato Italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977 e ratificati dal Governo Veneto del Consiglio dei Ministri, in data 13 settembre 2018 con adesione alle Nazioni Unite, con l'obbligo internazionale di promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e il rispetto di tale diritto. In virtù di questo diritto, i Veneti (popolo Veneto) decidono liberamente il proprio “status politico” e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. **Pertanto la direttiva 2006/123/EC, “direttiva Bolkestein”, non trova giurisdizione applicativa sul diritto di autodeterminazione.**

Precisato che il territorio della Serenissima Repubblica Veneta si compone di:

- patrimonio privato, indisponibile (salvo casi particolari come l'esproprio per pubblica utilità) ma sottoposto alle leggi della Serenissima Repubblica Veneta. Essi sono i beni acquistati da privati e da aziende private ovvero soggetti giuridici privati.
- beni demaniali della Serenissima Repubblica Veneta. Sono beni destinati all'uso pubblico e per le quali la legge non ammette l'appropriazione privata. Essi sono: il lido del mare, la spiaggia, le rade (piccolo golfo naturale o artificiale antistante un porto) e i porti, i fiumi, i



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



torrenti, i laghi, le altre acque superficiali e sotterranee, i terreni abbandonati dai fiumi, dai torrenti e dal mare; le isole che si formano nel letto dei fiumi o dei torrenti, le opere destinate alla difesa nazionale. Questi beni appartengono necessariamente allo Stato e fanno parte del demanio pubblico: sono perciò inalienabili, non possono essere acquistati da privati, neppure per effetto del possesso protratto nel tempo (usucapione). Possono essere, a condizioni ben precise e per un limitato periodo di tempo, concessi a privati. Vi sono poi una serie di beni che fanno parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato della Serenissima Repubblica Veneta. Questi sono le strade e le autostrade, le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche e gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. Appartengono al demanio pubblico anche i beni sopra elencati qualora appartengano agli enti territoriali pubblici della Serenissima Repubblica Veneta. Rammentando che in data 09-03-2019 è stata inviata “diffida sull’alienazione dei beni demaniali, nullità degli atti di vendita di patrimonio demaniale (e di quote societarie di aziende pubbliche ubicate sui Territori Veneti Occupati)” con relativa risposta del MEF (Allegato 2).

Beni patrimoniali pubblici: sono quei beni appartenenti ad un ente pubblico che non rientrano tra i beni demaniali. Rientrano tra questi i beni considerati patrimonio indisponibile, ovvero quelli con finalità pubblica e destinata a pubblici servizi (foreste demaniali, miniere, cave e torbiere, oggetti di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo, beni costituenti la dotazione della Serenissima Repubblica Veneta, caserme, armamenti, aeromobili militari e navi da guerra); inoltre quelli considerati patrimonio disponibile, costituito dai beni che permettono all’ente a cui appartengono di conseguire un reddito. I beni del patrimonio disponibile servono a dare agli enti pubblici territoriali della Serenissima Repubblica Veneta un reddito, sempre nel rispetto delle norme stabilite dalla Serenissima Repubblica Veneta. Appartengono a questa categoria gli immobili pubblici dati in locazione, i boschi e i terreni dati in affitto, i capitali fruttiferi, i beni immobili vacanti. Per tali beni valgono le stesse regole previste per i beni privati, ovvero possono essere alienati e sono per uso capione.

- registro di autodeterminazione venditori ambulanti e il rilascio di autorizzazioni.

Attuazione legge: Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottati nel 1966 ed entrati in vigore il 23 marzo del 1976, ratificati dallo Stato italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977 e Art.10 della Costituzione italiana.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Il Consiglio dei Ministri provvederà a regolamentare ogni aspetto della libera circolazione dei servizi ai fini dei diritti del Trattato Internazionale dei popoli d'Europa.

Venezia, Palazzo Ducale, 05.07.2022

Ministro degli Esteri

Leandro Nadin

Presidente del Consiglio Ministri

Moravio Pianegonda

Presidente del Parlamento Veneto

Luca Ferrari

Presidente del C.L.N.V.

Amedeo Casasola